



**Un quesito sul prelievo da parte di autospurgo  
di liquami domestici da più utenze**

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

**RISPOSTE A QUESITI**

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Domanda: Il mio quesito riguarda l'attività di espurgo delle fosse settiche provenienti dai privati cittadini, effettuato da ditta autorizzata. Premesso che ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato dal formulario d'identificazione previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06, con la presente nota sono a chiedere se è possibile, nel caso di pulizia delle fosse settiche, attività che in genere dà luogo alla produzione di piccoli quantitativi di rifiuti per più abitazioni, è possibile utilizzare un unico formulario per più espurghi (trasporto cumulativo). Specificando nelle annotazioni comunque il nominativo, via, civico e quantità presunta del rifiuto prelevato. Verranno compilati i campi relativi all'unità locale di produzione con vedi annotazioni, quello del peso presunto con la sommatoria dei pesi dei singoli espurghi.

Risposta: *(a cura del Dott. Maurizio Santoloci)*: Va premesso che il liquame contenuto nelle fosse settiche è da qualificarsi “rifiuto liquido di acque reflue” ai sensi della parte quarta del D.Lgs 152/06. Dunque, il prelievo da parte di autospurgo necessariamente deve essere attuato in questo contesto di regole, e dovrà essere redatto il relativo formulario (che in questo caso per forza di cose dovrà essere fornito dal titolare della ditta di autospurgo, non potendo il privato cittadino esserne in possesso...). Le prime firme e controfirme saranno poi apposte dal conferente (proprietario della casa) e dal rappresentante della ditta di autospurgo.

A rigor di logica, secondo la regola base dettata dal combinato disposto del confine tra parte terza e parte quarta del citato T.U. ambientale, tali rifiuti liquidi dovrebbero essere trasportati verso un impianto – appunto – di smaltimento specifico per tale tipo di rifiuti. Ma, dato che tali impianti di fatto in Italia sono rarissimi, in regime di deroga (che sembra la regola in quanto praticamente nella maggior parte dei casi si segue questa strada...) l'autospurgo si reca presso il depuratore comunale che - come regola base - non può ricevere rifiuti liquidi (essendo un impianto tipico nella parte terza del T.U. ambientale), ma poi in realtà li riceve in regime di deroga espressa o automatica (vedi art. 110 primo comma per regola base e secondo/terzo comma per deroghe).

In questo contesto, laddove il depuratore comunale viene aperto all'autospurgo in deroga automatica (la quasi totalità dei casi...) il titolare della ditta di autospurgo deve dimostrare che il proprio carico di rifiuti liquidi di acque reflue (di origine domestica o industriale) rispetta i valori limiti tabellari della parte terza del D.Lgs n. 152/06 previsti dal regolamento dell'ente che gestisce il sistema fognatura/depuratore per essere ammessi al riversamento dentro tale impianto. Deve dimostrare che trasporta “*rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura*”. In caso contrario, non potrà riversare i liquami nell'impianto (sotto pena di integrazione di smaltimento illegale di rifiuti liquidi da parte di entrambi).

Consegue, dunque, che se il carico dell'autospurgo deriva da più prelievi presso diverse abitazioni private, è logico e doveroso per rispettare queste regole che ogni prelievo sia immesso in una parte della cisterna ben separata dalle altre e che ad ogni parte di cisterna

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

corrisponda un formulario specifico con connesso documento che – riguardo a quel singolo prelievo da quella specifica abitazione – dimostri il rispetto dei valori limiti tabellari previsti dall'ente gestore. Miscelare i liquami in unica cisterna renderebbe impossibile da una parte la dimostrazione da parte del titolare del rispetto finale di tali valori e dall'altra il controllo da parte del gestore del depuratore e degli organi di polizia.



Diapositiva tratta dal corso "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" di Maurizio Santoloci - Copyright riservato

E' logico che in questo contesto ipotizzare un unico formulario per tutti i prelievi è interpretazione a nostro avviso non condivisibile. Sarà necessario un formulario (con connessa attestazione di rispetto livelli tabellari) per ogni prelievo (separato dagli altri) da ogni casa; stesso concetto – a maggior ragione – se trattasi di aziende.


Peraltro, già da tempo la Cassazione si è pronunciata sul punto: "(...) Il modello di formulario di identificazione stabilito dal competente ministero con D.M. 1 aprile 1998, n. 145 è concepito per documentare il trasporto di rifiuti da un solo produttore-detentore a un solo destinatario (...)" (Corte di Cassazione - Sezione III penale - 29/5/00 (cc. 3/3/00 n. 1040, Laezza).

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Nella stessa sentenza la Corte precisa altresì che lo spazio dedicato alle annotazioni, ove specificare eventuali variazioni di percorso, è limitato al caso “ (...) in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto (...)” e non dunque a predeterminare una serie di percorsi diversi durante il viaggio che resta sempre unico.



Diapositiva tratta dal corso "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" di Maurizio Santoloci - Copyright riservato

Infine, si veda l'art. 193 comma 11 T.U. ambientale: “La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. **Nei formulari di identificazione** dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.” La norma recita “formulari” al plurale e non “formulario” al singolare...

Publicato il 27 aprile 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI

2009

INformazione

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*